



NOTA DI LETTURA

D.L. 12 settembre 2014 n. 133

“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” cd. SBLOCCA ITALIA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

Il comma 1 stabilisce che l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A sia nominato, per due anni rinnovabili con decreto ministro trasporti di concerto con Ministro economia, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e il successivo comma 2 dispone che lo stesso Commissario provveda all'approvazione dei progetti relativi ai lavori relativi alle opere da completare sull'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, con lo scopo di stabilire celermente le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere.

In tal senso il successivo **comma 4** interviene disponendo nuove e specifiche previsioni in merito all'istituto della Conferenza dei Servizi, che rischiano di esautorare completamente il ruolo degli enti locali e di non concedere il minimo tempo necessario ad una effettiva valutazione degli interventi da realizzare e di non assicurare pienamente principi di autonomia coerenza nelle decisioni rispetto ai vincoli ambientale, paesaggistici, ecc. essendo rimessa in tal caso la decisione allo stesso Commissario:

- convocata a 15 giorni dall'approvazione dei progetti
- se assente un rappresentante di una amministrazione e non dotato di poteri di rappresentanza la Conferenza delibera comunque
- dissenso da motivare con specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso
- in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario.

Il comma 11 prevede che per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione siano approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro 30 giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

Articolo 2

(Semplificazione procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

Al comma 1 viene apportata una modifica all'art. 174 (concessioni relative ad infrastrutture) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) con l'inserimento di un comma 4-ter.

Con l'introduzione di quest'ultimo comma viene consentita l'intera caducazione della concessione, nel caso di sviluppo del progetto per stralci funzionali o in casi più complessi, prevista nel bando di gara.

In tal caso il Comune concedente potrà rimettere a gara la concessione per realizzare l'opera interamente, qualora i primari istituti finanziari non attestino la sostenibilità

economico-finanziaria per stralci successivi entro un termine non superiore a tre anni dalla data di approvazione del CIPE, termine che deve essere indicato nel bando di gara.

Il comma 2 prevede una deroga a quanto previsto dal comma 1 per le concessioni e procedure di finanzia di progetto il cui bando sia stato pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Il comma 3 estende all'art. 175 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) quanto disciplinato dall'art. 174, così come modificato dall'art. 2 in questione.

Il comma 4 sottrae alla deroga prevista dall'art. 19 comma 2 della legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 le fattispecie di interventi da realizzare mediante finanzia di progetto le cui proposte siano state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto

Articolo 4

(Misure urgenti di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli enti locali e misure finanziarie a favore degli enti territoriali)

I commi 1 e 2 puntano a facilitare sotto il profilo procedimentale la realizzazione delle opere pubbliche comunali per le quali i commi successivi offrono provvidenze di carattere finanziario. In particolare, il comma 1 semplifica i casi di necessità di concerto interamministrativo, attraverso il dimezzamento dei termini temporali previsti dalla legge 241/1990; il comma 2 permette l'intervento di una *cabina di regia* presso la Presidenza del Consiglio, dedicata al superamento di eventuali ulteriori problematiche attuative.

Ai sensi del **comma 3**, per il 2014, i pagamenti connessi alla realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 15 giugno 2014, sono esclusi dal Patto di Stabilità Interno nel limite complessivo di 250 milioni di euro, a condizione che i pagamenti, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014 e per i quali si chiede l'esclusione, siano relativi ad opere già previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche e riguardino opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori. La sussistenza di tali condizioni va accertata a seguito di apposita istruttoria a cura della Presidenza.

I Comuni che beneficiano della esclusione dal Patto, con il rispettivo importo dei pagamenti da escludere sono indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 4**).

Il comma 5 concede ulteriori spazi finanziari ai fini del Patto nel biennio 2014-15 a favore degli *enti territoriali* (da intendersi quindi come l'insieme di Comuni, Province e Regioni), di cui 200 mln. per il 2014 (con riserva di 50 mln. per i debiti delle Regioni) e 100 mln. per il 2015. Analogamente a precedenti occasioni (decreti legge nn. 35/2013 e 66/2014) sono compresi in questo ampliamento i debiti certi liquidi ed esigibili esistenti al 31 dicembre 2013, quelli per i quali è stata emessa fattura o analogo documento, nonché quelli riconosciuti o con i requisiti per il riconoscimento alla stessa data. Si ritiene che queste definizioni comprendano gli stati di avanzamento lavori delle opere pubbliche locali. La richiesta di maggiori spazi 2014, sulla cui base verrà successivamente effettuato il riparto, dovrà essere formulata entro il 30 settembre p.v. sulla Piattaforma informatica del Mef-RGS (**comma 6**).

Il comma 7, recependo la richiesta formulata da Anci, modifica l'art. 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012) in materia di PSI degli enti locali. La nuova disposizione estende all'intero anno 2014 l'arco temporale entro il quale gli enti locali possono impegnare risorse in conto capitale per un importo pari ad almeno il doppio degli spazi finanziari concessi, così da rendere effettiva la maggiore disponibilità di spazi, che altrimenti, a seguito dell'interpretazione restrittiva data dalla Ragioneria Generale dello Stato lo scorso mese di luglio, avrebbe rischiato di avere un campo di applicabilità estremamente ristretto, essendo riferito al solo primo semestre 2014.

La disposizione si configura come stimolo alla capacità di pagamento degli impegni assunti nel 2014 per spese in conto capitale, consentendo anche nel secondo semestre

maggiori margini di pagamento degli investimenti, coerentemente con l'esigenza di accelerare i pagamenti dei debiti della PA.

Il **comma 9** prevede ulteriori risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto dell'Abruzzo (2009) rifinanziando norme già in vigore (dl n. 43/2013).

Articolo 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

Il **comma 4**, in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che non sia più soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Articolo 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al Dlgs n. 152/2006, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 20042034 e 2009/2034, sentenze C-565 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; Norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

L'articolo 7, al comma 1, interviene modificando in maniera significativa le disposizioni del d.lgs. 152/2006 in materia di servizio idrico integrato, introducendo una articolata serie di norme, che risultano estremamente incisive per i Comuni.

Nello specifico, le nuove disposizioni sanciscono l'obbligatorietà della partecipazione dei Comuni all'ente di governo dell'Ambito, come individuato dalla Regione ma soprattutto prevedono il trasferimento espresso dell'esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, agli stessi enti di governo dell'Ambito. Nel caso in cui i Comuni non aderiscano a tali enti di governo dell'ambito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (sembra riferirsi al decreto, ma modifica il testo del 2006) il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro 30 giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

Nel caso in cui l'ATO corrisponda al territorio regionale è consentito l'affidamento del servizio idrico in sub-ambiti, comunque di dimensioni non inferiori alle province o alle città metropolitane.

Altra importante modifica riguarda la sostituzione del termine unitarietà della gestione con unicità della stessa.

In materia di affidamento del servizio, poi, il decreto prevede che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della norma nazionale sull'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento del servizio, entro i sei mesi precedenti la data di scadenza della concessione previgente, al gestore unico di ambito che lo erogherà su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO. Il rapporto fra i due soggetti è regolato da una convenzione predisposta dallo stesso ente di governo dell'ambito, sulla base delle convenzioni tipo, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

In merito a ciò l'articolo dispone che fra gli altri elementi principali, le convenzioni devono disciplinare le conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento nonché contenere i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Le convenzioni esistenti devono essere integrate, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

Importanti novità anche rispetto alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

Come già previsto le stesse vengono date in concessione d'uso gratuita al gestore del SII, ma a seguito delle modifiche introdotte adesso gli enti locali devono assegnarle "perentoriamente" entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Decorso il succitato termine il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente; tale inadempienza comporta responsabilità erariale.

Ulteriore ed importante modifica riguarda le gestioni esistenti (art. 172 del d.lgs. 152/2006 smi). Sempre il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento, alla lettera i) inserisce una nuova disciplina delle gestioni in essere. E' infatti previsto che - nel caso in cui l'ente di governo dell'Ambito non abbia redatto il Piano d'Ambito ovvero non abbia scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento - perentoriamente entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento gli stessi devono affidare il servizio al gestore unico; decadono così gli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

Per garantire l'unicità della gestione, inoltre il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore del decreto, agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ambito territoriale.

In fase di prima applicazione, è prevista una specifica procedura che assicuri l'unicità della gestione all'interno dell'ATO. In merito a ciò, l'ente di governo al netto dei casi precedenti, alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale, affida ai sensi della normativa comunitaria, la concessione al gestore unico il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Tale gestore subentra agli ulteriori soggetti che gestiscono il servizio. Nelle more del raggiungimento di tale percentuale è prevista una ulteriore procedura di affidamento progressiva per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia.

Il **comma 2** interviene rispetto alla programmazione 2015 delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, stabilendo che siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, che definisce la quota di cofinanziamento regionale. Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri ad individuare con decreto, su proposta del Ministro dell'Ambiente gli interventi da realizzare, mentre il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (ex cd. Decreto Crescita n. 91/2014) ne assicurerà la realizzazione.

Secondo il **comma 3** il Ministro dell'ambiente, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, potrà disporre la revoca, anche parziale, delle risorse già assegnate alle Regioni, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità. Le risorse provenienti dalle revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti dal Decreto Crescita n. 91/2014.

Il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 prevede che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni commissariali (art. 10 del decreto-legge 91/2014) per le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art.2, comma 240, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), possano richiedere di avvalersi – sulla base di apposite convenzioni e attraverso i Ministeri competenti – di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato .

Il comma 5 interviene in materia di espropriazione per pubblica utilità stabilendo che i Presidenti di Regione, ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti dagli accordi di cui al comma precedente, possano intervenire con occupazioni di urgenza ed espropriazione delle aree occorrenti, emanando il relativo decreto, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati e prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 6 per garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco di tali interventi entro il 31 ottobre 2014.

Al **comma 7** si stabilisce che per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente sia attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari.

Il comma 8 al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente di concerto con la Struttura missione contro il dissesto idrogeologico, assegna alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

Il successivo **comma 9** dispone che la struttura di missione, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, operi di concerto con il Ministero dell'ambiente nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Articolo 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica –AFAM)

Costituisce “estrema urgenza” la situazione conseguente ad apposita ricognizione, da parte dell’Ente interessato, che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all’adeguamento alla normativa antisismica, nonché di tutela ambientale e del patrimonio culturale.

A tali interventi si applicano alcune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta;
- i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
- i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati;
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati in questo modo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima categoria;
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro.

Art. 10

(Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia)

Il **comma 1** modifica l’articolo 5 del decreto legge n. 269 del 2003

In particolare:

- Anche soggetti privati, per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, possono accedere all’utilizzo dei fondi di finanziamento messi a disposizione da CDP;
- Il finanziamento di CDP si estende anche alle opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi;
- Il Ministero dell’Economia e delle finanze per l’attività della gestione separata di CDP determina i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici, dagli organismi di diritto pubblico, ammissibili a finanziamento e i settori di intervento nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento;
- Per l’attività della gestione separata di CDP il Ministro dell’economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono

essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

L'articolo 11 amplia il campo delle agevolazioni fiscali finora riservate "in via sperimentale" (dl 179/2012, art. 33) ai contraenti di iniziative di partenariato pubblico-privato finalizzate alle opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale. Vengono ora ricomprese nella norma agevolativa tutte le opere "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", ivi inclusi i programmi comunali di investimento. Viene al contempo ridotta da 200 a 50 mln. di euro la soglia dimensionale necessaria per attivare l'agevolazione (comma 1, lett.a).

Restano fermi i restanti requisiti previsti dalla norma citata (progettazione definitiva approvata entro il 2016; assenza di contributi pubblici a fondo perduto; accertata non sostenibilità del piano economico finanziario).

Si ricorda che, a norma del comma 1, art. 33, del citato dl 179/2012, i vantaggi fiscali si concretizzano in "un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera" e che il credito d'imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento". Inoltre "Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP" ed è "posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto".

La stessa norma (lett. b) estende anche l'esenzione dal pagamento del canone di concessione "nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario" alle opere ed alle soglie dimensionali sopra indicate.

Infine, con la lettera c), l'estensione delle provvidenze indicate viene limitata ad un valore complessivo di opere aggiuntive, rispetto a quelle di "rilevanza strategica nazionale" originariamente considerate in modo esclusivo, pari a 2 miliardi di euro.

Articolo 12

(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)

Anche per quanto concerne l'attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 si ribadisce l'efficacia del potere sostitutivo del Governo, introdotto in conclusione del precedente settennato 2007-2013 con il dl 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

L'art. 9 comma 2 della predetta norma prevede che, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni

vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, che ha 30 giorni per esprimersi altrimenti il parere si intende comunque reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate e può prevederne l'assegnazione ad un altro livello di governo. Il Presidente esercita a tal fine i poteri ispettivi e di monitoraggio utili ad accertare il rispetto dei tempi e degli obiettivi di piani, programmi e interventi finanziati dall'UE o dal Fondo di sviluppo e coesione (attuale FSC ex FAS) anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non dotate di specifica competenza tecnica.

Articolo 14

(Norma overdesign)

L'articolo in oggetto prevede che in caso di progetti di opere pubbliche con standard tecnici che stabiliscano dei livelli di sicurezza superiori a quelli minimi individuati dal diritto europeo o dagli organi comunitari detti progetti potranno subire modifiche solo nel caso in cui vi sia una stima precisa dei costi maggiori occorrenti e di una analisi di sostenibilità economico-finanziaria per la gestione, nonché di un calcolo della tempistica di attuazione.

Articolo 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

L'articolo 17 comma 1 lettere a), b) e c) apporta una modifica al DPR n. 380/2001 e s.m.ie nello specifico:

- art. 3, comma 1 lettera b)
- art. 6 comma 2 lettera a)
- art. 10 comma 1 lettera c)

Viene introdotta una nuova definizione di manutenzione straordinaria, che diviene comprensiva anche degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari e della modifica delle superfici all'interno del volume complessivo dell'edificio e ha l'effetto di spostare al campo dell'attività edilizia libera, soggetta a comunicazione di inizio lavoro, interventi edilizi aventi significativa rilevanza per la qualità del patrimonio edilizio, sottraendoli all'emanazione di un provvedimento.

Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione del governo, sarebbe stato auspicabile un approccio del legislatore che mirasse ad una revisione complessiva delle definizioni degli interventi edilizi, in accordo con le regioni e gli enti locali, in modo da porre termine al processo di continua revisione di tali definizioni che rischia di creare incertezze ulteriori per gli operatori.

Il comma 1 lettera b) introduce l'art. 3-bis riguardante gli **interventi di conservazione**.

La disposizione fissa un principio innovativo e di grande rilevanza della disciplina urbanistica, secondo cui i piani debbono individuare (*"individuano"*) gli edifici *"non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione"*. Per tali edifici scatta, *"in alternativa"*, la

necessità della acquisizione attraverso “*espropriazione*” ovvero l’applicazione di forme di compensazione, per incentivare il recupero da parte degli attuali proprietari. Inoltre, detta riqualificazione incentivata, non può avvenire per intervento diretto ma attraverso apposito piano comunale, in quanto la disposizione stabilisce che “*nelle more dell’attuazione del piano*” è preclusa la possibilità di operare interventi di demolizione e ricostruzione (cioè proprio gli interventi che consentono l’effettivo miglioramento della sicurezza sismica, l’efficientamento energetico, ecc.), salvo che non si dimostrino “*obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario*”.

Il comma 1, lettera e) modifica l’art. 14 del DPR n. 380/2001 sul “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”.

Appare positivo il fatto che il nuovo comma 1-bis dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 riconosca la possibilità di applicare la disciplina dei permessi di costruire in deroga anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, qualificandoli di interesse pubblico.

Appare tuttavia non coerente il fatto che solo per detti interventi (privati) di ristrutturazione (e non anche per le opere pubbliche e di interesse pubblico che attualmente costituiscono le opere che possono beneficiare dei permessi in deroga) sia consentito di derogare anche alle previsioni di piano relative alle destinazioni d’uso ammissibili.

Il comma 1 lettera g) modifica l’art. 16 riguardante il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Il punto 2 introduce al comma 2-bis un periodo con il quale viene inserita una categoria di interventi, denominati “*di trasformazione urbana complessi*”, che trova una sua effettiva e adeguata delimitazione nel rinvio, ai casi elencati dall’allegato IV, parte seconda, numeri 7 e 8 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (ad esempio porti ed interporti, strade extraurbane secondarie).

La **lettera h) punto 2)** che modifica l’art. 17 comma 4 presenta due ordini di criticità: stabilisce che tre categorie di interventi debbano usufruire di una riduzione del 20% del contributo di costruzione, ma per la loro individuazione utilizza nozioni molto generali, (“*interventi di densificazione edilizia*”, “*interventi... per il recupero*” e “*interventi... per il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione*”); in secondo luogo, si stabilisce che i Comuni debbano provvedere entro 90 giorni all’attuazione di tale previsione.

Il comma 1 lettera m) modifica l’art. 22 del DPR n. 380/2001. La disposizione introduce una importante norma di semplificazione procedurale dell’attività edilizia, che amplia i casi di variante in corso d’opera che possono essere abilitate attraverso la presentazione di una DIA anche dopo la loro realizzazione.

La norma esclude da tale semplificazione le varianti che presentino i caratteri delle variazioni essenziali. Ciò comporta una significativa limitazione nelle Regioni che abbiano subordinato anche tali interventi a SCIA di fine lavori. Appare indispensabile pertanto introdurre, dopo le parole “*variazione essenziale*” il seguente inciso: “*fatte salve le previsioni regionali più favorevoli*”.

Il comma 1, lettera n) introduce, dopo l’art. 23-bis del DPR 380/2001 un nuovo articolo 23-ter denominato “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”. Già nella rubrica il nuovo articolo 23-ter riconosce che si tratta di una nuova disposizione urbanistica, per altro di notevole rilievo, che sembra voler incidere sulle prerogative comunali in materia di regolamentazione delle trasformazioni funzionali del territorio. Essa stabilisce che “*salvo diversa disposizione da parte delle leggi regionali*” non costituiscono mutamenti d’uso rilevanti quelli che non comportano aumento di carico urbanistico, (comportando un passaggio dall’una all’altra delle quattro categorie di interventi indicate).

Il comma 1, lettera q) introduce un art. 28-bis “**permesso di costruire convenzionato**” nel DPR n. 380/2001.

Anche questa disposizione ha un contenuto precipuamente urbanistico, in quanto il permesso di costruire convenzionato risulta utilizzabile come alternativa al piano urbanistico attuativo (qualora, in base ad un apprezzamento discrezionale dell'amministrazione comunale, “*le esigenze di urbanizzazione*” possano essere soddisfatte con tale modalità semplificata, piuttosto che con le ordinarie modalità previste dalla legislazione vigente). La semplificazione perseguita con tale disposizione costituisce dunque una rilevantissima modifica della tradizionale impostazione della disciplina urbanistica che vede nel piano urbanistico attuativo l'indispensabile strumento urbanistico per la disciplina dei significativi processi di trasformazione urbana, siano essi volti all'espansione dei tessuti urbani che al riuso e recupero di quelli esistenti.

L'art 17, comma 3 prevede la nomina di un commissario ad acta per l'approvazione dei piani attuativi . Il comma ribadisce l'obbligo delle regioni di legiferare per assicurare la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nei termini previsti.

L'art. 17, comma 4 modifica l'art. 28 della legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 lottizzazione di aree.

Il comma che il decreto legge intende introdurre nella disciplina del 1942 delle lottizzazioni di cui alla legge urbanistica del 1942, consente di frazionare detti programmi di trasformazione dei suoli e i relativi oneri che ne conseguono per i privati.

Considerando il fatto che tali previsioni urbanistiche comportano modifiche alla ordinaria disciplina urbanistica, appare più congruo, piuttosto, introdurre il richiamato meccanismo di frazionamento nella vigente disciplina edilizia relativa al contributo di costruzione e alle convenzioni urbanistiche che effettivamente può presentare i caratteri di necessità ed urgenza.

Articolo 18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

La norma prevede che per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, redatti in forma scritta e con canoni annuali maggiori di 150 mila euro, è prevista facoltà delle parti di regolare termini e condizioni anche in violazione dell' art 79 legge 392¹ del 27 luglio 1978.

Articolo 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

L'articolo stabilisce che la registrazione degli atti con le quali le parti convengono di ridurre il canone di locazione già in essere sono esentati dal pagamento delle imposte di registro e di bollo.

¹“ È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge”

Articolo 21

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

È riconosciuta per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, o cooperativa edilizia, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto o alle spese di realizzazione, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

Il beneficio spetta nei casi di: acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione; di prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione

Il beneficio spetta in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo delle spese di realizzazione attestata dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

Articolo 22

(Conto termico)

Per stimolare ed agevolare l'accesso da parte di famiglie, imprese ed enti pubblici agli incentivi previsti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, lo slittamento dei termini di un anno che era stato stabilito al comma 154 della legge 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) nei territori colpiti da eventi calamitosi per gli impianti già iscritti nei registri del GSE, verrà ulteriormente rimodulato entro il 31 dicembre 2014 con Decreto del Ministero dello Sviluppo sentito il Ministero dell'Ambiente. La finalità è quella di semplificare le procedure di accesso agli incentivi stabiliti con l'art. 28 del Decreto 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e di diversificarne l'utilizzo. Su tale revisione del meccanismo incentivante, sottoutilizzato finora proprio a causa di procedure eccessivamente complesse sia per soggetti privati che per gli enti locali, il MISE effettuerà azione di monitoraggio che potrebbe portare a emanare provvedimento tecnico correttivo entro 60 gg. successivi, condiviso con le Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

Si prevede che i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, siano trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un

numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

Articolo 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

Viene data ai Comuni la possibilità di definire criteri e condizioni per la realizzazione di interventi da parte di cittadini, singoli o associati, relativamente alla pulizia, manutenzione, abbellimento aree verdi, piazze o strade e più in generale per la valorizzazione di determinate zone del territorio urbano ed extraurbano. A tal fine i Comuni possono individuare anche forme di riduzione o di esenzione di tributi che possono essere concesse per periodi limitati in ragione dell'attività realizzata.

Articolo 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

L'articolo apporta modifiche al D.Lgs. 241/90. In particolare il comma 1 interviene aggiungendo all'art. 14-ter un nuovo comma 8-bis il quale prevede che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento con il quale vengono individuate le tipologie di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Il comma 3 invece modifica l'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilendo che ove decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte delle soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il comma 4, nella logica della semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche, impone che le "Linee guida" riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico da realizzare prima dell'apertura dei cantieri debbano essere adottate entro dicembre 2014.

Articolo 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Il primo comma prevede che l'accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisca variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

Il comma 2 prevede che per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provveda a individuare quelli da destinare alle medesime finalità di cui sopra. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione non si applica agli immobili per i quali è stata accolta la richiesta di trasferimento ai sensi del art. 56 bis del decreto legge 69/2013 e quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame.

Il comma 3 stabilisce che entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.

Il comma 4 prevede che l'accordo di programma avente ad oggetto il progetto, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della Difesa, costituisca variante di destinazione d'uso da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

Il comma 5 dispone che le Regioni, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottino le necessarie misure per garantire le necessarie misure a garantire le semplificazioni documentali e procedurali per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati.

Il comma 6 stabilisce che una volta approvata la variazione urbanistica, Agenzia del demanio e Ministero della Difesa procedano alla alienazione, concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

Il comma 7 prevede che qualora l'accordo di programma di cui ai commi 1 e 4 non venga attuato, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente possa proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure per la variante urbanistica. In questo caso non si applicano le disposizioni contenute nel comma 8.

Il comma 8 prevede che venga attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito al procedimento che ha modificato la variazione urbanistica del bene oggetto di alienazione o valorizzazione, una quota parte dei proventi secondo modalità determinate con decreto del Ministero della difesa adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27

(Misure urgenti in materia di patrimonio INAIL)

Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del lavoro e politiche sociali vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione. Per tale finalità, fatti salvi investimenti immobiliari già programmati, vengono utilizzate le risorse INAIL previste nel piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-16, previsto dal decreto del Ministro Economia e Finanze del 10 novembre 2010.

Articolo 28

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

La norma tratta di misure volte a migliorare la funzionalità aeroportuale. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del

gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.

Inoltre, al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

Articolo 29

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

La norma stabilisce che venga adottato *con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.* Tale Piano punta a migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Il comma 2 prevede poi, che al fine di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Inoltre restano ferme le disposizioni previste dall'art.13, commi 4, 5, 6, 7 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 cd "Destinazione Italia" per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.

Articolo 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

Il **comma 1** prevede l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, tramite un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanare entro 60 giorni. Il Piano è adottato d'intesa con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Piano fa riferimento ad una serie di azioni, come delineate nel comma 2, tra le quali rilevano, in particolare:

- valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero di marchi e certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso accordi con le reti di distribuzione;
- segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari, per favorirne la promozione all'estero e durante Expo 2015;
- campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di *contrasto al fenomeno dell'Italian sounding*;
- rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher. Come definito dal successivo **comma 4**, tali contributi sono destinati, tra l'altro, per l'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione. Sarà un decreto del MiSE, emanato entro 90 giorni, che stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.

L'Agenzia ICE provvede a dare attuazione al Piano. Tramite un'apposita convenzione con il MiSE sono definiti gli obiettivi, i risultati attesi, le risorse finanziarie e il loro utilizzo.

Il **comma 7** istituisce un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri e per favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nella composizione del Comitato non è prevista una rappresentanza degli enti locali: il Comitato può essere integrato con rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Viene abrogato l'art. 35 del DL 179/2012 che istituiva il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri.

Il Piano sarà oggetto di una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti che sarà presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

È infine previsto che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

Articolo 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

L'articolo prevede l'introduzione anche in Italia della fattispecie dei *condhotel* (letteralmente condomini hotel) vale a dire strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari situate nello stesso Comune che possono essere utilizzate sia a fini ricettivi sia a fini residenziali, purché la porzione di immobile destinata a residenza non superi il 40%. Si tratta in sostanza di una norma che mira a diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti, consentendo nel contempo al settore alberghiero di autofinanziarsi: il proprietario di un albergo già esistente può venderne una parte, diviso per unità immobiliari dotate di cucina, autonome e indipendenti. Chi compra la stanza arredata può usarla in via esclusiva oppure affidarla al gestore nei periodi in cui non la occupa per poi ottenere parte del ricavo (il 50% circa negli altri paesi). La differenza con la multiproprietà sta nel fatto che l'albergo è obbligato a ottenere il cambio di destinazione da alberghiera a unità abitativa e, se la gestione dell'albergo fallisce, il privato rimane comunque proprietario della sua stanza attrezzata. Il cambio di destinazione d'uso è naturalmente limitato alla quota di unità immobiliare a destinazione residenziale e

comporta la restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove ciò avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato

Le condizioni di esercizio dei *condhotel* sono definite con DPCM su proposta del MIBACT, di concerto con il MIS e previa intesa in Conferenza Unificata. I tempi di adozione del predetto decreto non sono specificati ma le regioni e le province autonome avranno un anno di tempo dalla pubblicazione in GU dello stesso per adeguare i propri ordinamenti a quanto disposto.

Articolo 32

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl in oggetto e per tutto il 2014, si fanno rientrare tra le strutture ricettive all'aria aperta, le unità da diporto in cui sono ospitati e fatti pernottare i turisti e che sono ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in base ai requisiti stabiliti dal MIT, sentito il MIBACT. Vengono in tal modo ricompresi nella medesima definizione di campeggi, aree di sosta per turismo itinerante, villaggi vacanze.

Articolo 33

(Bonifica ambientale e riqualificazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli - Coroglio)

L'articolo prevede l'individuazione di "aree di rilevante interesse nazionale" per la definizione di programmi di risanamento ambientale e riqualificazione urbana.

Il comprensorio Bagnoli-Coroglio a Napoli è la prima delle aree alle quali sarà applicata una procedura amministrativa straordinaria; le successive saranno individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato Regioni, alla seduta del Consiglio dei Ministri parteciperanno i Presidenti delle Regioni interessate. (esclusa consultazione enti locali).

Rispetto agli aspetti procedurali si stabilisce, fra l'altro, che la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana siano preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, il Commissario è nominato sentito il Presidente della Regione, senza il coinvolgimento del Comune interessato. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e allo stesso spetta l'elaborazione e attuazione del programma di risanamento e riqualificazione, quindi il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e realizzazione delle opere infrastrutturali. Al soggetto attuatore saranno inoltre trasferite le aree di interesse nazionale.

Articolo 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

L'articolo, in merito alle attività di bonifica, interviene con una serie di modifiche al Codice degli appalti, con il fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi: ammissibili procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara e accorciati i termini per la ricezione delle domande e delle offerte, portato al 20% dell'importo complessivo il limite minimo per considerare "sostanziali" le varianti. Vengono inoltre introdotte nuove regole per la realizzazione di interventi destinati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla manutenzione degli impianti o alla realizzazione di opere lineari di

pubblico interesse all'interno dei siti inquinati, con specifiche modalità per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati.

Articolo 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

L'articolo 35 prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto Sblocca Italia, di un DPCM che individui gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti concorreranno allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio, diminuendo quindi progressivamente il carico verso le discariche, e in qualità di impianti termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente. Gli impianti esistenti devono possedere i requisiti previsti dal decreto 152/2006 allegato C in quanto impianti R1 di recupero energetico, classificazione che vale per gli impianti di nuova costruzione.

La disposizione di legge prevede il dimezzamento dei tempi necessari per le procedure di espropriazione, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Rispetto ai rifiuti in ingresso agli inceneritori o altri tipi di impianti (ad esempio biomassa o compostaggio), si dispone che debba essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario

Articolo 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

Si prevede di modificare l'art. 32 "Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" della Legge di stabilità 2012 prevedendo di escludere dal Patto di stabilità, le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale e per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione e nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno corrente realizzate negli anni 2014/15/16. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto.

Articolo 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

Si prevede che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestano carattere di interesse strategico, indifferibili e urgenti. Si prevede in particolare:

All'allegato II del Codice ambientale si specifica che tra le competenze statali rientra l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non solo in mare ma anche in terraferma.

Per i procedimenti di VIA in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del decreto relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi la regione presso la quale è stato avviato il procedimento trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente per i seguiti istruttori di competenza dando notizia al Mise.

Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Mise seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

Si stabilisce che il titolo concessorio unico sia accordato:

- a) con Decreto del Mise sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione interessata;
- b) a seguito di un procedimento unico (da svolgere entro 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi), nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;
- c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla realizzazione dei programmi presentati.

Si stabilisce che le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

Con decreto del Mise verranno stabilite entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e modalità di esercizio delle relative attività.

Si prevede che al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato, il Mise, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare per un periodo non superiore a cinque anni progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. Qualora nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

Si introduce, infine, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento tra le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, che sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Articolo 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

La norma introduce la revisione degli incentivi ai veicoli a bassa emissione, stabilendo che il contributo per l'acquisto o il leasing di vetture a basse emissioni complessive previsto dal dl n. 83/2012 passi da fisso a potenziale: l'importo potrà raggiungere la soglia originaria (ad es. 20% del prezzo, fino a un massimo di 4000 euro), ma anche essere inferiore. Ciò consentirà di distribuire in maniera più agevole i fondi tra le diverse classi di veicoli cui spetta l'incentivo. Rientrano nel campo di applicazione della norma i

veicoli acquistati e immatricolati fino al 31 dicembre 2015, prevedendo la prenotazione sul sito www.bec.mise.gov.it. Sarà possibile proseguire con i benefici a favore della rottamazione e sostituzione con uno nuovo che utilizza in modalità esclusiva o ibrida combustibili alternativi (idrogeno, biofuel, metano, biometano, gpl, energia elettrica) senza però che sia necessario che il veicolo rottamato sia stato immatricolato almeno 10 anni prima né che sia intestato al beneficiario da almeno 12 mesi.

Articolo 41

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)

L'articolo 41 interviene con specifiche norme finanziarie relativa al servizio di trasporto pubblico locale per le regioni Calabria e Campania.

Al fine di consentire l'eliminazione dello squilibrio di bilancio rispetto agli oneri 2013 in materia di TPL, gravanti sulla regione Calabria e di garantire il sistema di mobilità regionale, è previsto un contributo straordinario per gli anni 2014-2014 utilizzando la parte assegnata di fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 nel lime di 40 mln per il 2014, di cui 20 mln per copertura oneri 2013 e 20 mln quelli 2015. La Regione dovrà però incrementare le misure di riprogrammazione già previste, ai sensi della vigente norma nazionale, inerente la riduzione di costi rispetto ai ricavi, integrando entro 30 gg. dall'entrata in vigore del decreto - il previsto piano di riprogrammazione di cui all'articolo 16 bis c. 4 del dl 95/2012 smi. Vengono poi dettate le misure oggetto di contenimento ma il piano deve dimostrare che nel 2016 non saranno necessarie ulteriori contributi. Per il 2014, a copertura degli oneri 2013 sono previsti 20 mln sempre a valere sulla quota del fondo di coesione spettante alla regione (quindi per complessivi 60 mln, previa rimodulazione di interventi già programmati a valere sulle stesse risorse) , ma la giunta regionale dovrà deliberare la rimodulazione di tali risorse, previo parere favorevole di MIT, MiSE e MEF, successivamente alla presentazione del piano integrativo.

Per quanto attiene la Regione Campania è invece previsto che dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31.12.2015 le risorse assegnate sul TPL, ivi inclusa la quota anticipata dal fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e regionale, e le società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale sono salvaguardate rispetto a qualsiasi azione esecutiva anche concorsuale nonché risarcitoria anche pendente. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse succitate società.

Art. 42

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

Il **comma 3** introduce novità in materia di Patto regionale verticale per l'anno 2014, integrando il comma 140 della Legge di Stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220). In particolare, la disposizione posticipa dal 1° marzo al 15 settembre 2014 il termine entro il quale gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.

Entro il termine del 30 settembre 2014 (e non più del 15 marzo) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Tali termini per la formulazione delle richieste di spazi finanziari da parte degli enti locali alla Regione di riferimento, e per la conclusione del procedimento e la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze degli elementi informativi relativi alle

autorizzazioni concesse da ciascuna Regione, a seguito della modifica introdotta con la L. 147 del 2013 risultavano fissati, rispettivamente, al 1° marzo e al 15 marzo. Tale articolazione temporale per l'attuazione del patto regionale verticale rendeva estremamente difficoltosa la possibilità di pianificare in modo coerente con le esigenze di gestione sia i fabbisogni di spazi finanziari da parte dei comuni e delle province, sia la disponibilità effettiva di spazi da parte delle Regioni, che non disponevano di su un quadro informativo sufficientemente definito.

Tale differimento temporale consente, nel rispetto degli equilibri dei saldi finanzia pubblica, a Comuni, Regioni e Province autonome di provvedere all'allocazione di eventuali ulteriori spazi finanziari rispetto a quelli già riallocato entro lo scorso mese di marzo.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1** da la possibilità, agli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di prevedere, tra le misure necessarie per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi Enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Qualora, una volta approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti, l'ammontare delle risorse attribuite risulti inferiore a quello previsto dall'ente lo stesso è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del Piano, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

Il **comma 2** dispone in merito alla contabilizzazione delle risorse di cui al comma 1 stabilendo in particolare che nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" gli Enti locali iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo II, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

Il **comma 3** dispone che le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.

Il **comma 4** dispone che entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, pari per ciascun Comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

L'importo dell'acconto verrà calcolato al netto delle somme già erogate a valere sul Fondo di solidarietà di seguito riportate:

- 1° Acconto FSC erogato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nel mese di marzo 2014, pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale;
- Un importo erogato nel mese di giugno 2014, ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad

aliquota di base, così come risultante per ciascun Comune dal DM 12 giugno 2014 (limitatamente ai circa 5.500 Comuni che non avevano deliberato la disciplina Tasi entro il 23 maggio 2014).

La disposizione rappresenta l'accoglimento di una richiesta che l'Anci ha proposto in tutte le sedi istituzionali, poiché consente di far fronte alle necessità della gestione di cassa dei Comuni, normalizzando i flussi dei pagamenti 2014.